

## **Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi**

### **FAQ aggiornate all'Edizione 2021**

#### **FAQ n. 1**

**D:** *Nel mio Comune i punti luce riscattati dall'amministrazione, collegati a linee e quadri di proprietà comunale, non sono sottesi a un contatore ma a contatori/POD "fittizi", con una fatturazione dei consumi basata su un calcolo di tipo teorico. Tali punti luce, sui quali l'Amministrazione vorrebbe intervenire in ragione delle potenzialità di risparmio connesse, sono ammissibili ad agevolazione regionale?*

**R:** Si ritiene che i punti luce di cui trattasi siano ammissibili ad agevolazione regionale, purché il Comune preveda, contestualmente all'efficientamento energetico dei medesimi, l'installazione di contatori dedicati nei punti di prelievo dell'energia elettrica dalla rete di distribuzione, in modo tale che, nella situazione post intervento, tutti i componenti dell'impianto I.P. siano di proprietà comunale (dal contatore/POD alla sorgente luminosa).

Dovrà pertanto essere possibile, nella situazione post intervento, la fatturazione sulla base dei consumi elettrici reali misurati del perimetro di intervento e, conseguentemente, il monitoraggio dei consumi medesimi anche al fine del confronto con i risparmi energetici calcolati in sede di progettazione.

#### **FAQ n. 2**

**D:** *Nel mio Comune alcuni punti luce sono in una situazione di promiscuità elettrica, ossia non sono alimentati da una linea di illuminazione pubblica facente capo ad un quadro elettrico/contatore dedicato ma da una derivazione di pochi metri dalla linea di distribuzione in bassa tensione, con una fatturazione dei consumi basata su un calcolo di tipo teorico. L'amministrazione vorrebbe intervenire su questi punti luce e contestualmente risolvere le situazioni di promiscuità installando anche sistemi di telegestione e telecontrollo dell'impianto. L'intervento è ammissibile ad agevolazione regionale?*

**R:** Analogamente al caso precedente, si ritiene che tali punti luce siano ammissibili ad agevolazione regionale, purché il Comune preveda, contestualmente all'efficientamento energetico dei punti luce, la realizzazione di una linea elettrica sottesa ad un quadro e ad un contatore dedicati, in modo tale che nella situazione post intervento, tutti i componenti dell'impianto I.P. siano di proprietà comunale (dal contatore/POD alla sorgente luminosa). I costi relativi a tale adeguamento sono ammissibili nell'ambito delle "opere accessorie e strettamente connesse alla realizzazione degli interventi" (cfr. par. 2.3 del Bando).

Dovrà pertanto essere possibile, nella situazione post intervento, la fatturazione sulla base dei consumi elettrici reali misurati del perimetro dell'impianto di I.P. e, conseguentemente, il monitoraggio dei consumi medesimi, anche al fine del confronto con i risparmi energetici calcolati in sede di progettazione.

#### **FAQ n. 3**

**D:** *Un Comune appartenente ad una Unione di Comuni può presentare domanda in raggruppamento temporaneo con un Comune non appartenente all'Unione?*

**R:** No. Come previsto dal par. 2.1 del bando, un Comune facente parte di un'Unione può presentare domanda solamente nell'ambito dell'Unione (ossia l'Unione è proponente di un progetto che riguarda uno o più suoi Comuni) oppure singolarmente, se non rientra anche in una eventuale altra domanda presentata dall'Unione nell'ambito dello stesso bando.

**FAQ n. 4**

**D:** *Si richiede se possono partecipare al bando anche i Comuni che hanno aderito negli anni passati alle Convenzioni Servizio Luce CONSIP – attualmente in essere - ma che non hanno ancora effettuato la sostituzione dei corpi illuminanti dell'intero impianto di illuminazione pubblica.*

**R:** Il bando al par. 2.4 prevede, tra le condizioni di ammissibilità degli impianti (con riferimento ai punti luce oggetto di intervento e ricompresi nella domanda di agevolazione) che i medesimi siano di proprietà del Comune proponente e nella disponibilità esclusiva dello stesso e che, inoltre, i contratti per la fornitura dell'energia elettrica siano in capo all'amministrazione comunale. L'avvenuto affidamento del servizio di illuminazione pubblica sulla base delle Convenzioni CONSIP Servizio Luce, che prevedono la presa in carico del contratto di fornitura da parte del fornitore del servizio di illuminazione pubblica, non risulta pertanto compatibile, per i punti luce oggetto del contratto, con i citati presupposti richiesti per la partecipazione al bando regionale. Successivamente alla realizzazione dell'intervento, il Beneficiario potrà optare per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica anche nell'ambito del Servizio luce CONSIP, non essendo previste dal Bando condizioni ostative in tal senso; restano fermi gli obblighi previsti al par. 6.1, relativi al mantenimento in opera e alla regolare e corretta manutenzione delle opere realizzate con l'agevolazione regionale.

**FAQ n. 5**

**D:** *Si richiede se sia possibile presentare domanda e provvedere solo successivamente allo stanziamento delle somme con determina di incarico dell'avvio di parte dei lavori (avendo le disponibilità economiche) prima della conclusione dell'istruttoria da parte della Regione. Il Comune infatti dispone attualmente solo di circa il 50% del totale della copertura finanziaria complessiva del progetto.*

**R:** No. Il bando, infatti, prevede al par. 3.1 che alla domanda di agevolazione debba essere allegato, a pena di esclusione, il provvedimento dell'organo decisionale del soggetto proponente riguardante l'approvazione del progetto e gli altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del bando, ivi incluse le risorse per il finanziamento dell'intervento, specificandone l'importo e le fonti. Si ricorda che non è prevista la cumulabilità dell'agevolazione regionale con alcuna ulteriore misura di incentivazione prevista a livello regionale, statale o comunitaria.

**FAQ n. 6**

**D:** *La legge regionale n. 3/2018, Allegato A, punto 1, lettera d) comma 1 prevede che "gli impianti installati o modificati dopo l'entrata in vigore l.r. 3/2018...impiegano nei nuovi impianti di illuminazione di percorsi, quali strade e percorsi pedonali e ciclabili, rapporti tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose superiori al valore di 3,7...". Si richiede se per gli impianti di illuminazione pubblica già esistenti per i quali si intende presentare domanda di agevolazione l'attività di sostituzione delle sorgenti o degli apparecchi di illuminazione deve rispondere a tale previsione o se questa è relativa solo agli impianti di nuova realizzazione.*

**R:** Come si evince dal dettato letterale della norma, la disposizione citata ha carattere cogente solo nel caso di impianti di illuminazione pubblica di nuova realizzazione e non di riqualificazione energetica di impianti stessi.

**FAQ n. 7**

**D:** *Il bando prevede che gli interventi debbano essere realizzati mediante la stipula di contratti di appalto. E' quindi vietata la possibilità di partecipazione delle ESCo?*

**R:** L'unica modalità di realizzazione degli interventi prevista dal Bando è quella riportata al par. 2.2 (contratti di appalto aggiudicato secondo i criteri di cui all'art. 95 del d.lgs. 50/2016). Non è quindi prevista la realizzazione attraverso contratti di partenariato pubblico-privato (es. nella forma di EPC). Si ricorda inoltre che come previsto dal medesimo paragrafo, sono esclusi gli affidamenti in house.

Tuttavia le Esco possono risultare affidatarie, alla pari delle altre tipologie di soggetti, delle attività di progettazione e/o realizzazione degli interventi secondo le modalità di selezione del contraente previste dal bando.

#### **FAQ n. 8**

**D:** *Nel nostro Comune su una quota parte degli impianti è previsto un sistema di "telegestione" che ottimizza l'orario di funzionamento a circa 4.000 ore/anno. Con riferimento alla valutazione dei risparmi connessi all'intervento di efficientamento energetico (Rel), vista tra l'altro la formula di cui all'Allegato 1a punto 2 che stabilisce e vincola in 4.200 ore/anno la durata di accensione impianti (nei casi in cui non è prevista l'installazione di regolatori di flusso), siamo a chiedere come segnalare e considerare tale realtà nei documenti del bando anche al fine di un trasparente e corretto calcolo del risparmio energetico. Nel caso si preveda di installare, nell'ambito della domanda di agevolazione, un simile sistema nei perimetri di intervento che attualmente ne sono sprovvisti, come si può considerare l'effetto di risparmio conseguito alla luce della citata modalità di calcolo prevista?*

**R:** In linea generale si rammenta che il calcolo del risparmio di energia elettrica connesso all'intervento (Rel) (operato sul complesso dei perimetri dell'impianto IP sui quali il Comune intende intervenire) - e per il quale ai fini dell'ammissibilità della domanda è previsto il conseguimento di un valore minimo pari al 40% - è effettuato sulla base della metodologia di calcolo dei risparmi energetici di cui agli Allegati 1a e 1b del bando, attraverso una metodologia semplice e standardizzata non basata sui consumi reali misurati dell'impianto ma unicamente su parametri di calcolo quali il numero di punti luce, la potenza delle lampade e la presenza di regolatori di flusso.

Il confronto con i consumi reali nella situazione ante intervento dovrà comunque essere effettuato dandone riscontro nell'Allegato 1b (sezione B del foglio "dati tecnici perimetro di intervento") e nella Relazione Tecnico Economica di Sintesi al par. 5.1.2 (analisi energetica del singolo perimetro di intervento) provvedendo a motivare eventuali scarti maggiori del 20%. Nella situazione post intervento, l'allineamento tra il risparmio calcolato e quello effettivamente conseguito sarà effettuato mediante l'invio dei dati di monitoraggio di consumi energetici, da effettuarsi per i 5 anni successivi alla realizzazione dell'intervento con le modalità che saranno comunicate ai beneficiari nella lettera di concessione dell'agevolazione.

Nel caso specifico, si ritiene sufficiente che, nell'ambito della domanda di agevolazione, il Comune indichi la presenza di tali sistemi già installati nella Relazione Tecnico Economica di Sintesi nel par. 5.1.1 (descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ante intervento) e nel par. 5.1.2 (analisi energetica del perimetro di intervento), effettuando il calcolo dei consumi come previsto dalla metodologia di calcolo sulla base delle 4.200 h/anno e senza riduzione di flusso ( $h_{rid} = 0$ ).

Se nella domanda di agevolazione è prevista l'installazione di tali sistemi su perimetri che ne sono attualmente sprovvisti, anche in questo caso si ritiene sufficiente che il Comune indichi l'installazione degli stessi (che costituiscono costi ammissibili nell'ambito della Linea A) nel progetto e al par. 5.1.3 della RTES (caratteristiche tecniche degli interventi proposti). Anche in questo caso l'effetto di tali sistemi sulle ore di funzionamento non potrà però essere considerato nel calcolo dei risparmi energetici di cui agli Allegati 1a e 1b.

#### **FAQ n. 9**

**D:** *Il criterio d.6 della valutazione di merito dei progetti (cfr. par. 3.2 del bando) prevede l'attribuzione di un punteggio sulla base del rapporto fra n. di abitanti e n. di punti luce dell'ambito di riferimento dell'operazione. Alla luce dei dati usualmente disponibili, le indicazioni riportate nell'allegato 1a relativamente alla compilazione della cella C9 dell'allegato 1b possono risultare di difficile applicazione. Come si può procedere per stimare il numero di abitanti?*

**R:** Il bando prevede che al fine del calcolo del punteggio di cui al criterio d.6 (*Rapporto fra il numero dei punti luce oggetto del progetto e il numero degli abitanti dell'ambito di riferimento dell'operazione*) si debba inserire, nella cella C9 della scheda "dati generali perimetro" dell'allegato 1b, una stima indicativa del numero di abitanti residenti negli edifici ai quali si accede dalle strade/piazze servite dalle linee di illuminazione pubblica comprese nel perimetro di intervento.

Per poter conseguire il punteggio relativo a tale criterio (massimo 2 punti su 100), occorre di fatto stimare gli abitanti degli edifici serviti da quella porzione dell'impianto di illuminazione pubblica che fa riferimento al perimetro di intervento, identificato con il relativo POD.

Tale stima può essere fatta dal progettista considerando, ad esempio, il numero medio di persone per unità abitativa moltiplicandolo per il numero di unità abitative presenti nella porzione di abitato coincidente col "perimetro di intervento". Sono accettabili stime anche diverse purché si descriva adeguatamente, nella RTES, la metodologia utilizzata per le stesse.

Si ricorda che, nel caso in cui questo dato non fosse quantificato dal proponente, non si procederà ad assegnare il punteggio di cui al criterio d.6, ma ciò non comporterà di per sé la mancata valutazione della domanda e l'attribuzione del relativo punteggio.

#### **FAQ n. 10**

**D:** *Nell'ambito di un progetto di riqualificazione energetica di parte dell'impianto di illuminazione pubblica, è prevista la razionalizzazione dei quadri elettrici e dei punti di fornitura (POD) che alimentano i punti luce efficientati mediante un raggruppamento degli stessi quadri/POD. Nel caso in cui nella situazione ante intervento vi siano più quadri/POD che nella situazione post intervento vengono raggruppati in un unico quadro/POD di nuova installazione, come deve essere compilato il foglio "dati tecnici perimetro di intervento" dell'allegato 1b?*

**R:** Nel caso in cui il progetto preveda l'accorpamento di quadri elettrici, se questi fanno riferimento a POD diversi, si farà sempre riferimento alla situazione ante intervento, compilando, nell'allegato 1b, i fogli "dati generali perimetro di intervento" e "dati tecnici perimetri di intervento" per ogni POD esistente, nella sezione ante e post intervento del foglio, anche se nella situazione post intervento tale POD potrebbe non risultare più presente. Di tale situazione se ne dovrà dare adeguata evidenza all'interno della RTES al paragrafo 5 "Descrizione degli interventi per ogni singolo perimetro".

#### **FAQ n. 11**

**D:** *Nel mio Comune i punti luce riscattati dall'amministrazione, collegati a linee e quadri di proprietà comunale, non sono sottesi a un contatore ma a "contatori/POD fittizi", con una fatturazione dei consumi basata su un calcolo di tipo teorico. Nell'ambito dell'intervento di riqualificazione energetica di tali impianti per il quale si richiede il contributo regionale è prevista l'alimentazione dei punti luce "riscattati" e riqualificati collegandoli ad un POD esistente che già alimenta altri punti luce, anch'essi riqualificati o, in altri casi, prevedendo l'installazione di un nuovo quadro/POD dedicato. In questi casi come deve essere compilato il foglio "dati tecnici perimetro di intervento" dell'allegato 1b?*

**R:** Occorre ricordare che è sempre necessario determinare il risparmio energetico derivante dall'intervento calcolato con modalità standardizzata con l'utilizzo dell'allegato 1b ("Rel", per il quale il bando prevede il conseguimento di un valore minimo pari al 40%) e, ove possibile, avere un raffronto tra i consumi teorici calcolati con tale metodologia e i consumi energetici reali storici derivati dalle bollette (per almeno due anni solari). Possono comunque esservi dei casi in cui non è possibile fare riferimento a consumi energetici misurati nel tempo, soprattutto nel caso di parti di impianto acquisite a seguito di procedura di riscatto (vedi POD "fittizi").

Fermi restando i requisiti di ammissibilità degli impianti previsti dal Bando (punti luce interamente di proprietà del Comune e nella piena disponibilità del medesimo) si potrebbero considerare, a titolo esemplificativo, almeno due casistiche diverse:

- su un quadro esistente, con relativo POD, che alimenta 20 pali, viene previsto l'allacciamento di altri 30 pali "riscattati" sottesi ad un POD "fittizio", il quale magari comprende anche altri pali non oggetto di intervento. In tal caso nel foglio "dati tecnici perimetro" devono essere caricati, per la situazione ante e post intervento, i 20 + 30 pali sui quali si effettuano gli interventi di efficientamento. Nello stesso foglio si caricheranno i dati dei consumi reali storici ricavati dalla bolletta riferita al POD reale preesistente. Il disallineamento tra consumi storici reali (riferiti ai 20 pali già alimentati dal POD esistente) e i consumi teorici calcolati dal foglio Excel (per i 50 pali

complessivi caricati) dovrà essere adeguatamente giustificato nella RTES al paragrafo “Analisi energetica”;

- su un quadro di nuova realizzazione nell’ambito dell’intervento di riqualificazione energetica, con relativo nuovo POD, si prevede di allacciare 30 pali “riscattati”, oggetto di intervento, sottesi nella situazione ante intervento ad un POD “fittizio” che non comprende ulteriori punti luce. In tal caso nel foglio “dati tecnici perimetro”, nella situazione ante e post intervento, dovranno essere caricati i 30 pali e, nello stesso foglio, i dati dei consumi storici derivati dalle bollette relative al POD “fittizio”. Di tale situazione si dovrà dare adeguata evidenza all’interno della RTES.

#### **FAQ n. 12**

**D:** *Nel caso in cui alcuni perimetri di intervento comprendano, oltre a punti luce ammissibili al bando e oggetto di intervento, anche alcuni punti luce che rientrano nelle categorie non ammissibili (es. incassi a terra e/o a parete, bollard, illuminazione artistica, etc..) è necessario comunque “censirli” e quindi riportarli in sede di compilazione dell’Allegato 1b?*

**R:** Si rammenta che è definito “perimetro di intervento” l’insieme di tutte le linee (e quindi di tutti i punti luce) che fanno capo ad solo punto di prelievo dell’energia elettrica. I punti luce del perimetro di intervento possono essere in tutto o in parte oggetto di intervento, ma devono in ogni caso essere tutti censiti nell’Allegato 1b in quanto effettivamente contribuiscono al consumo di energia elettrica del “perimetro”, come indicato anche nell’Allegato 1a (Guida alla compilazione dell’Allegato 1b).

Pertanto, se un perimetro dell’impianto di illuminazione pubblica comprende anche punti luce non oggetto di intervento in quanto privi delle caratteristiche di ammissibilità previsti dal Bando, questi dovranno essere comunque riportati nell’Allegato 1b considerandoli “non oggetto di intervento”, al fine di descrivere in maniera completa il perimetro di intervento e determinare un consumo energetico calcolato maggiormente realistico e confrontabile con i dati di consumo reale ricavati dalle bollette.

#### **FAQ n. 13**

**D:** *Nel caso in cui i perimetri di intervento comprendano anche punti luce “isolati” o “a gruppi isolati”, per i quali sulla base delle norme vigenti non sono richieste verifiche per quanto riguarda i livelli di illuminazione, questi ultimi devono comunque essere censiti e possono essere ammessi ad agevolazione regionale?*

**R:** Nel caso in cui il perimetro di intervento comprenda alcuni punti luce “isolati” o “a gruppi isolati”, anche se tali punti luce per le norme tecniche non sono oggetto di alcune verifiche illuminotecniche, devono in ogni caso rispettare i requisiti normativi applicabili (l.r. 31/2000 e s.m.i. , CAM 2017, ...) e possono essere ammissibili ad agevolazione regionale. Tali punti luce, nel caso in cui siano ricompresi in uno o più perimetri di intervento, devono essere riportati nell’Allegato 1b a prescindere dal fatto che siano o meno oggetto di intervento.

#### **FAQ n. 14**

**D:** *Il bando prevede al par. 2.4, tra i requisiti di ammissibilità delle domande, l’osservanza della normativa tecnica in materia di illuminazione pubblica nonché della normativa regionale in materia di illuminazione pubblica (l.r. 31/2000 e s.m.i.). Al proposito, si richiede se anche per interventi che prevedono la sola sostituzione degli apparecchi illuminanti o il retrofitting a LED degli stessi, in sede di progettazione illuminotecnica debbano risultare comunque contemporaneamente rispettati tutti i requisiti di cui alla Norma UNI EN 13201-2:2016.*

**R:** La l.r. 31/2000 e s.m.i. prevede che gli impianti di cui al c. 1 dell’art. 3 (tra i quali rientrano gli interventi di sola sostituzione di apparecchi illuminanti o il retrofitting a led degli stessi) sono realizzati sulla base di un progetto illuminotecnico redatto e sottoscritto da un professionista abilitato, con i contenuti prescritti dalle norme tecniche e di sicurezza di settore.

In relazione ai requisiti tecnici da rispettare viene pertanto operato (e non potrebbe essere altrimenti) un rimando alle pertinenti norme tecniche di settore, la cui osservanza è inoltre esplicitamente richiamata dal par. 2.4 del bando e che consentono di realizzare un progetto “a regola d’arte”.

La conformità alla norma tecnica e a tutti i requisiti dalla stessa previsti pertanto va assicurata anche nella fattispecie evidenziata, dovendo in ogni caso il progetto essere realizzato a regola d'arte. La legge regionale e il bando non potrebbero, peraltro, prevedere alcuna deroga in merito.

**FAQ n. 15**

**D:** *L'ente intende, oltre all'efficientamento energetico dei corpi illuminanti di alcuni perimetri di intervento, prevedere l'installazione in opera di nuovi pali con dispositivi LED per l'illuminazione e la messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali collocati su vie ad alto traffico veicolare. Tuttavia, questi ultimi non sarebbero sottesi ai POD relativi ai perimetri di intervento sui quali si effettuerà l'efficientamento dei punti luce esistenti. Le spese connesse a tale intervento possono rientrare nei costi ammissibili?*

**R:** In linea generale, si ritiene ammissibile ad agevolazione regionale l'intervento di installazione di nuovi corpi illuminanti - compresa l'eventuale posa in opera di nuovi sostegni - nel caso in cui la stessa è finalizzata all'illuminazione di attraversamenti pedonali collocati su vie ad alto traffico veicolare. Tuttavia, tale possibilità è limitata entro il limite del 10 % del totale dei punti luce oggetto di intervento, che il Bando prevede per l'installazione di nuovi punti luce. Il rispetto di tale limite va valutato considerando anche gli altri eventuali nuovi punti luce relativi all'illuminazione di strade e percorsi pedonali e ciclabili complessivamente previsti dal progetto. Si ricorda che l'esigenza di installazione di nuovi punti luce deve sempre essere adeguatamente motivata all'interno della Relazione Tecnico Economica di Sintesi da allegare alla domanda di agevolazione.

Resta fermo in ogni caso che, come previsto dal bando al par. 1.5, l'installazione di nuovi punti luce è sempre limitata, inderogabilmente, ai perimetri oggetto di intervento, ossia i perimetri nei quali si effettua un parziale o totale intervento sui punti luce esistenti e nei quali si genera, quindi, una quota parte del risparmio totale di energia elettrica conseguito con il progetto.

Nel caso di efficientamento di punti luce *esistenti* destinati all'illuminazione pedonale, non operano le limitazioni sopra citate relative alla percentuale massima ammissibile né il vincolo di collocamento in perimetri di intervento nei quali sono previsti necessariamente interventi su altri punti luce esistenti destinati all'illuminazione di strade, percorsi pedonali o ciclabili (ovverosia, possono esservi uno o più perimetri di intervento, da censire nell'Allegato 1b, nei quali l'ente proponente effettua solamente interventi di efficientamento di punti luce destinati all'attraversamento pedonale, fermo restando il conseguimento - per il progetto complessivo - della percentuale minima di risparmio richiesta dal Bando calcolata con l'utilizzo dell'Allegato 1b).

Occorre, infine, sempre rammentare che, come previsto dal citato par. 1.5 del Bando, sono esclusi dalle spese ammissibili gli "impianti di segnaletica luminosa", tra i quali rientrano anche i segnali luminosi di attraversamento pedonale.

**FAQ n. 16**

**D:** *Molti comuni hanno riscattato gli impianti, diventandone proprietari di tutti i componenti dal contatore alla sorgente luminosa, tranne che per il palo di sostegno, il quale resta di proprietà del precedente proprietario privato. L'accesso comunale a tale componente - con regolare consenso da parte del privato - può essere, sulla base di accordi sottoscritti, effettuato per qualsiasi tipo di intervento manutentivo. Un impianto così riscattato può essere oggetto di partecipazione al bando?*

**R:** Il bando prevede l'ammissione ad agevolazione regionale di impianti di illuminazione pubblica aventi determinate caratteristiche alla data di presentazione delle domande di agevolazione, tra le quali rientra la proprietà del Comune/dei Comuni proponenti. La proprietà dell'amministrazione comunale deve estendersi a tutti i componenti dell'impianto di illuminazione pubblica facenti parte dei perimetri di intervento, tra i quali rientrano anche i sostegni che, peraltro, possono essere oggetto di manutenzione ordinaria/straordinaria a carico dei fondi FESR. Pertanto l'impianto/la porzione di impianto che rientra nelle condizioni da lei descritte NON può essere oggetto di partecipazione al Bando.



**FAQ n. 17 (Nuova)**

**D:** *Si chiede se con sistemi di “smart parking” si intende anche l’installazione di sistemi per l’accesso contingentato (sbarre), sistemi per la riscossione di ticket in modo automatico e impianti atti comunque a sostituire gli operatori rendendo la gestione del tutto autonoma. Il nostro Comune gestisce un parcheggio comunale tramite addetti al controllo accessi, nel quale intenderemmo installare sbarre, telecamere, erogatori di ticket e casse automatiche. L’impianto sarebbe installabile sotto contatore di proprietà Comunale utilizzato esclusivamente per l’illuminazione pubblica. Tale intervento sarebbe finanziabile nell’ambito del Bando?*

**R:** L'intervento delineato non è ammissibile nell'ambito della Linea B del Bando.

Nello specifico, per sistemi di “smart parking” (in una più ampia ottica di smart city, che nell'ambito del Bando si è declinata in un utilizzo dell'infrastruttura di illuminazione pubblica -sostegni/linee elettriche e dati - per la connessione di sistemi di varia natura capaci di ampliare i servizi offerti alla cittadinanza e alla PA) si intende l'installazione di sensori e/o telecamere e altri oggetti connessi a piattaforme per la raccolta dati real time ed eventualmente per il pagamento automatico (es. tramite smartphone) che consentono agli utenti di trovare parcheggio nei pressi del luogo desiderato, con la finalità di diminuire il traffico e consentire un risparmio di tempo ai fruitori. Si tratta dunque di una combinazione di tecnologie digitali (c.d. “internet delle cose”) e rilevazione di dati tramite sensori di parcheggio dedicati.

Quello delineato si caratterizza, invece, come un intervento di automazione di un singolo parcheggio esistente, che si ritiene esuli da quanto previsto dal bando.

Inoltre nel caso specifico si richiama un'altra causa di inammissibilità, dovuta al fatto che il Bando prevede al par. 1.4 che gli interventi di cui alla Linea B devono, in tutti i casi, essere integrati all’infrastruttura di illuminazione pubblica, ovvero sia utilizzare l’infrastruttura dell’impianto di illuminazione pubblica ricadendo in una delle seguenti condizioni: a) sono alimentati dalla linea dell’impianto I.P. di proprietà comunale; b) sono collocati sui pali/supporti dell’impianto di proprietà comunale; c) utilizzano la linea dell’impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale per la trasmissione dei dati. Nel caso di specie, non vi sarebbe una connessione con l'infrastruttura di illuminazione pubblica come definita, ma solamente un utilizzo comune di un POD/contatore.

**FAQ n. 18 (Nuova)**

**D:** *Alla luce della vocazione “green” del Bando, si richiede se la sostituzione degli impianti esistenti con impianti solari autonomi a LED non collegati alla rete e quindi a consumo zero possano essere considerati ammissibili.*

**R:** La specifica installazione oggetto del quesito non è ammissibile ad agevolazione. Il Bando infatti prevede, al par. 1.4, che "Non è altresì ammissibile l’installazione di sistemi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili quali ad esempio pannelli fotovoltaici integrati nei pali".

A ciò si aggiunga che non è considerato ammissibile l'intervento su punti luce che non siano collegati alla rete dell'impianto di illuminazione pubblica, dovendo necessariamente gli stessi essere sottesi ad un POD dedicato al servizio illuminazione e quindi essere compresi in uno specifico perimetro di intervento, anche ai fini del monitoraggio dei consumi dei perimetri di intervento, richiesto dal Bando per i cinque anni successivi alla realizzazione delle opere.